



REGIONE CALABRIA

Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 21/06/2024

Piano Regione di Gestione dei Rifiuti - Integrazione criterio localizzativo "Fattore pressione discariche

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

Nella seduta del 12 marzo 2024 con la Deliberazione n. 269, il Consiglio Regionale ha approvato la delibera di Giunta n. 5 del 23 gennaio 2024, avente ad oggetto: "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti agli obiettivi delle Direttive UE "Economia circolare" - Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, del Rapporto Ambientale di VAS e relativi allegati, e della Sintesi non tecnica". La Decisione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 59 del 18 marzo 2024. L'aggiornamento del Piano, recepisce le direttive europee del pacchetto "economia circolare", con la finalità della chiusura del ciclo dei rifiuti urbani nel territorio regionale e la prioritaria realizzazione di impianti pubblici di valorizzazione e recupero di materia dai flussi della raccolta differenziata.

I punti chiave dell'aggiornamento sono:

- adeguare i contenuti del Piano del 2016 al nuovo quadro normativo comunitario di riferimento;
- aggiornare il quadro conoscitivo del Piano del 2016, risalente al 2014, acquisendo dati di monitoraggio per una rappresentazione dettagliata ed attuale dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dalla produzione sino al trattamento finale, con particolare riferimento all'analisi degli indicatori rilevanti e alle ragioni che hanno determinato i ritardi dell'attuazione del Piano del 2016;
- migliorare le performance nella gestione dei rifiuti in ambito regionale nel rispetto dell'ordine di priorità comunitaria della gestione dei rifiuti, privilegiando iniziative volte al sostegno dell'allungamento di vita dei beni e alla riduzione della produzione di rifiuti (misure di prevenzione)
- contrastare le diverse forme di abbandono dei rifiuti, ridurre la produzione di rifiuti alimentari e lo spreco alimentare
- migliorare la qualità e quantità della raccolta differenziata sul territorio regionale e incentivare l'adozione di sistemi puntuali per la tariffazione del servizio secondo il principio "paghi per quanto produci";
- raggiungere i nuovi obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani fissati dalla nuova normativa;
- gestire in modo sostenibile la frazione umida del rifiuto urbano, privilegiando, laddove possibile, l'auto-compostaggio e il compostaggio di comunità;
- realizzare una rete impiantistica a servizio dei flussi della raccolta differenziata per massimizzare il recupero di materia di rifiuto da inviare alle filiere del riciclaggio;
- ridurre i rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica attraverso la raccolta differenziata delle frazioni biodegradabili del rifiuto urbano e il loro invio ad operazioni di recupero di materia in idonei impianti;
- vietare lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo attraverso l'incentivazione della raccolta differenziata delle frazioni merceologiche del rifiuto urbano e il loro invio a operazioni di recupero in idonei impianti e l'invio dei rifiuti secondari prodotti dal trattamento dei flussi della raccolta differenziata a recupero energetico anziché a smaltimento in discarica.



REGIONE CALABRIA

Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del ____
Piano Regione di Gestione dei Rifiuti - Integrazione criterio localizzativo "Fattore pressione discariche"

Il Piano aggiorna e sostituisce la sezione dedicata ai rifiuti urbani degli elaborati del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR) del 2016 e s.m.i., ossia la Parte I – Quadro Conoscitivo (capitoli 1÷8) e la Parte II – La nuova Pianificazione (capitoli 9÷21), unitamente ai relativi allegati

I criteri localizzativi del capitolo 32 del Piano approvato, aggiornano e sostituiscono i criteri localizzativi del capitolo 23 paragrafo 23.6 della Parte III – Rifiuti Speciali del Piano del 2016. Essi pertanto si applicano a tutte le tipologie impiantistiche e a tutte le operazioni di trattamento, ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

2. MODIFICA PROPOSTA – INSERIMENTO DEL PARAGRAFO 32.5 AL CAPITOLO 32 DEL PIANO

In accordo alla disciplina statale e comunitaria, il Piano di gestione dei rifiuti contiene i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il capitolo 32 è interamente dedicato alla specificazione di tali criteri localizzativi. In particolare sono stati definiti i campi di applicazione (paragrafo 32.1) e di esclusione (paragrafo 32.2), le tipologie impiantistiche ai quali essi si applicano (paragrafo 32.3) la puntuale elencazione dei criteri di localizzazione e i corrispondenti livelli di tutela (paragrafo 32.3)

Occorre integrare il capitolo 32 con il paragrafo 32.5 rubricato "Fattore pressione discariche" secondo quanto riportato nell'Allegato B. Il "fattore pressione discariche" ha la finalità di contenere la realizzazione di impianti di discariche nelle aree in cui risultano già presenti con elevata concentrazione e che, quindi, determinano un significativo impatto negativo sull'ambiente circostante. Tenendo conto delle volumetrie di discarica su unità di superficie, al superamento di un quantitativo massimo di rifiuti già conferiti in discarica in un determinato territorio, non sarà più possibile autorizzare nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti.

Il valore limite del "fattore pressione discariche" identifica pertanto la pressione massima che un determinato territorio o un'area può sopportare, senza tuttavia impedire l'ubicazione e la realizzazione di un numero congruo di impianti di tale tipologia nella Regione. La previsione ha anche la finalità di aumentare il grado di accettazione sociale delle discariche e di diminuire la conflittualità con enti territoriali, cittadini, associazioni e comitati, sempre più sensibili sui temi ambientali, soprattutto nelle aree ad elevata concentrazione di discariche.

L'obiettivo è una gestione efficiente ed efficace, con costi ridotti per i cittadini e competitività per le aziende, garantendo potenzialità di trattamento adeguate e al contempo tutelando la salute umana e l'ambiente.

Il "fattore pressione discariche" consente di individuare la localizzazione migliore per gli impianti di discarica, evitando le aree con particolari criticità o sensibilità. Si traduce pertanto in un criterio localizzativo potendo effettuare una valutazione preliminare sull'idoneità del sito, fermo restando l'applicazione, degli ulteriori criteri localizzativi previsti nel presente Piano e delle previsioni di cui al d.lgs. 36/2003 e s.m.i. quali norme tecniche e migliori tecnologie per la realizzazione degli impianti di discarica.

Il fattore pressione discariche è stato introdotto a livello regionale con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327/2017 che ha stabilito che per il calcolo del fattore di pressione si debba tenere conto dei siti di discarica cessati, in post-gestione, in gestione operativa con conferimenti ultimati e in corso, ivi compresi quelli non autorizzati e quelli censiti nel Piano delle Bonifiche, cui ha fatto seguito la ricognizione sancita nella Deliberazione di Giunta regionale n. 652/2018.



REGIONE CALABRIA

Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del ____
Piano Regione di Gestione dei Rifiuti - Integrazione criterio localizzativo "Fattore pressione discariche"

Nella presente modifica al Piano si conferma la formula di calcolo introdotta nella DGR 231/2017 e la ricognizione effettuata con la DGR n. 652/2018, rivista e integrata con i volumi di discarica successivamente autorizzati, comprensivi dei volumi in ampliamento e dei volumi oggetto di ordinanze contingibili e urgenti.

Il "fattore pressione discariche comunale" viene analizzato per tutto il territorio regionale con l'individuazione di un fattore limite molto più cautelativo rispetto a quello individuato con la DGR n. 562/2018. Viene introdotto per la prima volta il "fattore pressione discariche areale" che tiene conto degli impatti cumulativi e sinergici nell'area vasta ed è finalizzato ad evitare un'eccessiva concentrazione di discariche nel territorio di riferimento. Individuati i valori soglia, viene quindi formulato il criterio localizzativo per come segue:

Sulla base delle considerazioni esposte, il nuovo criterio localizzativo del fattore di pressione che integra i criteri localizzativi della tabella 32.3 e della tabella 32.4, è il seguente:

Non potranno essere autorizzati nuovi impianti di discarica o modifiche degli impianti esistenti che comportino un aumento della volumetria oppure la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore, ad es. da rifiuti non pericolosi a rifiuti pericolosi, nei Comuni dove la realizzazione di tali impianti determini il superamento del fattore pressione discariche pari a 70.000 mc/Kmq ovvero il fattore pressione sia già superiore a tale limite.

Il divieto opera anche laddove, individuando un buffer di raggio 5 km dal perimetro/recinzione del sito oggetto di istanza, si determini il superamento del fattore di pressione areale pari a 50.000 mc/Kmq ovvero il fattore pressione areale sia già superiore a tale limite.

Per il calcolo del fattore pressione areale riferito al sito oggetto delle singole istanze, il buffer va individuato a partire dalla recinzione/perimetro dell'impianto: nel caso in cui nel buffer una discarica ricada solo parzialmente, dovrà essere cautelativamente considerata l'intera volumetria della discarica. Qualora nel territorio siano presenti discariche che non siano intercettate nell'areale individuato dal sito oggetto dell'istanza, occorre, in aggiunta, tener conto degli eventuali effetti di sovrapposizione. A tal fine da ciascuna discarica esterna all'areale del sito dovrà essere individuata l'area buffer con raggio di 5 km per verificare l'esistenza di sovrapposizioni con l'areale oggetto dell'istanza. Nel caso di sovrapposizioni con uno o più areali, per il sito oggetto dell'istanza occorre prendere a riferimento il fattore pressione areale con valore più alto tra quelli calcolati nelle aree che si sovrappongono. Per cui il divieto di autorizzare nuovi impianti di discarica o modifiche degli impianti esistenti che comportino un aumento della volumetria oppure la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore, ad es. da rifiuti non pericolosi a rifiuti pericolosi, opera laddove si determini il superamento del fattore di pressione areale pari a 50.000 mc/Kmq ovvero il fattore pressione areale sia già superiore a tale limite.

3. CONCLUSIONI

La proposta di modifica del Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 269 del 12 marzo 2024 investe elementi che riguardano la tutela della salute umana e dell'ambiente, finalizzati a evitare l'eccessiva concentrazione delle discariche nel territorio regionale, limitarne i relativi impatti in porzioni del territorio regionale, tutelare i Comuni con piccole estensioni territoriali, garantendo nel contempo la disponibilità di una adeguata estensione di aree idonee per la localizzazione di discariche, nel rispetto degli ulteriori criteri localizzativi previsti al capitolo 32 del citato Piano.



REGIONE CALABRIA

Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del ____
Piano Regione di Gestione dei Rifiuti - Integrazione criterio localizzativo "Fattore pressione discariche

La modifica proposta non riguarda né gli obiettivi generali da perseguire, né la natura delle misure previste per il loro perseguimento, che rimangono le stesse del vigente Piano; non modifica il contributo alla realizzazione di una strategia sostenibile nella gestione dei rifiuti, tenuto conto del parere motivato relativo alla procedura di VAS recepito con Decreto del Dirigente n. 19315 del 12/12/2023 del Settore Valutazioni Autorizzazioni Ambientali". Pertanto la modifica non deve essere assoggettata a procedura di verifica di VAS.

Si fa presente altresì che lo Stato non ha ancora provveduto alla definizione dei criteri generali, come previsto dall'art. 195, comma 1, lettera p) del d.lgs. 152/06, che costituiranno standard minimi nazionali, e che comunque le Regioni possono procedere alla definizione dei criteri regionali, finalizzati a perseguire livelli di tutela più elevati in materia di salute pubblica e di tutela dell'ambiente.

Qualora lo Stato provvedesse all'approvazione dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p) del d.lgs. 152/2006, entro 6 mesi, fatte salve eventuali tempistiche previste dagli stessi, si provvederà a verificare la coerenza della modifica proposta con tali criteri e, eventualmente, ad adeguare il Piano. Nell'Allegato B è riportata la formulazione completa del paragrafo 32.5 integrato nel Capitolo 32 del Piano, dopo il paragrafo 32.4.

Il Dirigente del Settore

Lia Cozza

-Ing. Salvatore Siviglia -